

Nota inviata via e-mail

Al Presidente del  
Consiglio Nazionale degli Ingegneri  
Ing. Armando Zambrano  
[armando.zambrano@cni-online.it](mailto:armando.zambrano@cni-online.it)  
[staffpresidente@cni-online.it](mailto:staffpresidente@cni-online.it)

p.c. Al Consigliere Nazionale  
ing. Gaetano Fedè  
[ing.fede@virgilio.it](mailto:ing.fede@virgilio.it)

Prot. n° 38/2020


Palermo, 07/05/2020

OGGETTO: Amministratori Giudiziari: Richiesta modifica dell'art. 3 comma 1 del D. Lgs. 14/2010

Carissimo Presidente,  
Ti trasmetto la richiesta di modifica dell'art. 3 comma 1 del D. Lgs. 14/2010 "Istituzione dell'Albo degli Amministratori Giudiziari" in merito ai requisiti necessari all'iscrizione all'Albo, in modo che Tu possa presentare la richiesta di questa Consulta al Ministro competente.

Cordialmente.

IL PRESIDENTE  
(Elvira Restivo)



**AMMINISTRATORI GIUDIZIARI per la custodia, la conservazione e l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro/confisca**

**Richiesta di modifica dell'art. 3 comma 1 del D. Lgs. 14/2010**

Le previsioni normative da ultimo introdotte dal legislatore circa i requisiti necessari per accedere all'iscrizione nella sezione degli esperti in gestione aziendale dell'Albo Nazionale degli Amministratori Giudiziari, istituito con D. Lgs. 14/2010 e regolamentato con i D.M. del 19/09/2013 n.160 e del 26/01/2016, non prevedono più la possibilità che un professionista diverso dall'avvocato o dal dottore commercialista possa svolgere tale attività, sebbene dotato di una notevole esperienza in materia di gestione aziendale acquisita sul campo.

Il citato DM 19/09/2013 n.160 "*Regolamento recante disposizioni in materia di iscrizione nell'Albo degli Amministratori Giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, (...)*", con il richiamo all'art. 3 del D. Lgs 14/10, detta i requisiti professionali e limita il diritto all'iscrizione a quanti risultano iscritti da almeno cinque anni:

- a) nell'Albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- b) nell'Albo professionale degli avvocati.

Anche per l'iscrizione nella sezione degli esperti in gestione aziendale deve comunque possedersi il requisito dello svolgimento delle attività professionali di cui sopra.

Solamente in sede di prima formazione di albo (art.7 comma 2 del D. Lgs 14/2010) era previsto che potessero essere iscritti all'Albo, purché presentassero domanda entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto:

- a) gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo degli avvocati da almeno cinque anni;
- b) i soggetti non iscritti negli Albi di cui alla lettera a) che avessero svolto, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del decreto, l'attività di amministratore giudiziario;

così come peraltro riportato nello schema di modello di domanda del maggio 2016 predisposto dal Ministero della Giustizia.

E così, mentre in sede di prima formazione dell'Albo era stata prevista la possibilità dell'iscrizione, tra gli altri, anche per quei soggetti non iscritti negli Albi degli avvocati e dei dottori commercialisti che avessero già svolto, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del decreto istitutivo, l'attività di Amministratore Giudiziario, quella di Commissario per l'amministrazione delle grandi imprese in crisi o avessero, comunque, attestato la frequentazione con profitto di corsi di formazione post-universitaria in

materia di gestione di aziende o di crisi aziendali, tale opportunità non è prevista per intere categorie professionali e professionisti che si sono affermati dopo il 2010 che non potranno svolgere tali incarichi, pur possedendo l'esperienza e la capacità necessarie a svolgerli nel migliore dei modi, avendo ottenuto tra l'altro la piena fiducia in questi ultimi anni da diversi Uffici Giudiziari.

Alla eccezione di potere comunque essere nominati quali coadiutori degli Amministratori Giudiziari (art. 35 Legge 161/2017 a modifica del D. Lgs 159/2011) secondo le nuove regole di iscrizione, si obietta che non si può limitare il ruolo dell'ingegnere alla figura di coadiutore dell'Amministratore Giudiziario quale mero tecnico di supporto, poiché vengono meno prerogative di responsabilità, controllo e diretto coinvolgimento nelle attività anche straordinarie (previa autorizzazione del Giudice) che, laddove sperimentate con l'attribuzione diretta agli ingegneri della qualifica piena di Amministratore Giudiziario, hanno dato luogo a casi di successo nell'ambito della gestione delle imprese sottoposte a procedimenti di sequestro e confisca.

Quanto sopra rappresentato coinvolge l'ampia platea di tutti quei professionisti che vedono chiuse le porte di accesso all'attività professionale di Amministratori Giudiziari nominati ai sensi degli artt. 35 del D. Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) e 104-bis del D. Lgs. 271/1989 (Disp. Att. Cpp.), nonostante la notevole esperienza acquisita, con successo, nell'espletamento degli incarichi ricevuti da parte degli Uffici Giudiziari competenti prima dell'entrata in vigore dell'albo degli Amministratori Giudiziari che ha di fatto penalizzato intere categorie professionali, fra le quali quelle degli ingegneri.

Non è dunque né comprensibile né funzionale alla migliore gestione delle imprese sottoposte a misure di prevenzione e/o di sequestro l'esclusione degli ingegneri, e degli ingegneri gestionali ancor di più, dal novero delle figure iscrivibili all'albo degli Amministratori Giudiziari.

Pertanto

#### **SI CHIEDE**

di modificare l'art. 3 del D. Lgs. 14/10 prevedendo la possibilità di iscrizione all'albo degli Amministratori Giudiziari anche a coloro che risultano iscritti da almeno cinque anni nell'albo professionale degli ingegneri.